

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 944)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1680)*

**presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

**(TAMBRONI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**(PELLA)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(DEL BO)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 FEBBRAIO 1960

**Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale  
ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sarà deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo è stabilito nel 50 per cento e nel

100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

#### Art. 2.

Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132, ed alla presente

legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.

Art. 3.

In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente articolo 2, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito infruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione an-

che agli Accordi istitutivi delle due organizzazioni internazionali.

Art. 4.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.